

Comune di Belvì
Provincia di Nuoro

Regolamento per l'utilizzo del l'utilizzo Del Centro di Aggregazione sociale

Art. 1

Il presente regolamento è volto a disciplinare l'utilizzo dell'immobile adibito a Centro di Aggregazione Sociale (C.A.S.) ubicato nella via Manno di questo Comune (*area caseggiato scolastico*).

Art.

2

La gestione del predetto Centro di aggregazione sociale è condotta direttamente dal Comune di Belvì, per la quale si avvale delle proprie strutture organizzative ed, ove occorra, della prestazione di terzi.

Art.

3

L'utilizzo del Centro di aggregazione sociale è destinato in via prioritaria ad ospitare tutte le manifestazioni, aventi ad oggetto incontri, mostre, rassegne, manifestazioni ricreative di interesse collettivo, raccolta fondi per attività sociali e umanitarie e dibattiti che favoriscano momenti di crescita culturale e di socializzazione per la collettività.

È facoltà dell'Ente riservare in via stabile alcune porzioni del Centro di aggregazione sociale ad un determinato uso da parte di associazioni ed enti, purchè non aventi fini di lucro, che risiedono nel territorio comunale ed a condizione che tale uso sia sorretto da un interesse pubblico e non contrasti con interessi di pari grado sottesi all'utilizzo della struttura.

Art.

4

Il Centro di aggregazione sociale può essere altresì concesso in uso temporaneo ad associazioni ed enti diverse da quelle di cui al precedente art. 3, e privati che ne richiedano l'uso per essere adibito esclusivamente ad ospitare manifestazioni diverse aventi di natura analoga a quella che precede, nonché ad attività di promozione economica e turistica del territorio, nonché di particolari eventi di carattere familiare e/o associativo purchè non aventi fini di lucro e/o commerciale.

È altresì consentito l'uso del Centro di aggregazione sociale da parte di gruppi e partiti politici, di associazioni sindacali di categoria, da centri di studio e di ricerca, ecc., per tenervi manifestazioni di carattere istituzionale e scientifico.

L'utilizzo del Centro viene disposto dal Comune secondo l'ordine di presentazione delle domande, con priorità al soddisfacimento delle richieste di cui al comma 1, e nel rispetto delle norme dettate in materia di sicurezza.

L'utilizzo del Centro da parte di soggetti ed organismi privati è sempre condizionato al pagamento di un canone concessorio, da determinarsi annualmente con apposita deliberazione della Giunta Comunale. Detto canone non potrà comunque essere inferiore ad € 100,00 (per piano) per ogni giornata, o frazione di giornata di effettivo utilizzo e dovrà essere corrisposto in via anticipata.

Nella determinazione del canone la Giunta dovrà tenere debito conto dell'utilizzo per il quale si richiede la concessione della struttura, diversificando la quantificazione dello stesso in ragione dei consumi idrici, energetici, degli oneri di pulizia e di riscaldamento che si presume saranno prodotti nell'utilizzo medesimo.

Art.

5

I soggetti che intendono utilizzare il Centro devono presentare, con congruo anticipo, apposita istanza indirizzata all'Amministrazione Comunale di Belvì nella quale dovranno obbligatoriamente essere indicate:

- le generalità complete del soggetto richiedente ed i codice fiscale;
- in caso di persone giuridiche la natura sociale e se posseduta la partita IVA;
- i giorni per cui si richiede l'uso del C.A.S. e le finalità del suo utilizzo;

Lo schema di domanda sarà comunque predisposto dagli uffici comunali e reso disponibile presso gli stessi e sull'apposito sito istituzionale internet del Comune alla voce "modulistica".

Il funzionario Responsabile del Servizio, esaminata la domanda e valutate le finalità per le quali si richiede l'utilizzo della struttura, provvederà, ove non riscontri cause ostative ad un suo accoglimento, provvederà al rilascio dell'apposita autorizzazione, subordinando la validità della stessa al pagamento anticipato del prescritto canone concessorio. A tal fine dovrà essere prodotta idonea ricevuta di versamento della somma dovuta che dovrà essere effettuato secondo le previste modalità.

Ove il Responsabile del Servizio, avuto riguardo dell'utilizzo cui si intende adibire la struttura, lo ritenga necessario potrà richiedere la costituzione di un preventivo idoneo deposito cauzionale o di apposita polizza fidejussoria o assicurativa equivalente.

Qualora il soggetto utilizzatore intendesse rinunciare all'utilizzo della struttura, dovrà darne disdetta entro il termine perentorio di giorni sei antecedenti alla data fissata di inizio occupazione. In tal caso avrà diritto al rimborso di una somma pari al 90% di quella versata, mentre il Comune incamererà la differenza a titolo di rimborso forfetario di spese di

istruttoria. L'utilizzo disdettato oltre il termine che precede non darà luogo ad alcun rimborso del canone versato che verrà pertanto interamente incamerato dal Comune.

Il mancato utilizzo della struttura dovuto cause di forza maggiore (guasti, inconvenienti di vario genere, mancata erogazione di forza energetica, ecc.), darà diritto al rimborso dell'intero canone versato lasciando indenne il Comune di altre spese e di eventuali danni eventualmente patiti dal soggetto richiedente. In alternativa lo stesso soggetto richiedente potrà richiedere la concessione della struttura in altra data da concordare.

Art.

6

Fermo restando la presentazione dell'apposita domanda di cui al 1° comma del precedente articolo 5, il Comune può concedere l'utilizzo del Centro di aggregazione sociale a titolo gratuito solo ai seguenti soggetti:

- scuole, di ogni ordine e grado, esclusivamente per manifestazioni di carattere didattico;
- associazioni senza scopo di lucro che abbiano sede nel territorio comunale, per fini istituzionali, sociali o statutarie, escluse le attività di carattere ludico e/o conviviale;
- gruppi di cittadini residenti in Belvì che attuino iniziative di socializzazione, aggregazione e crescita culturale, escluse le attività di carattere ludico e/o conviviale;
- associazioni per scopi benefici, sociali o di prevenzione nel settore sanitario e sociale, escluse le attività di carattere ludico e/o conviviale;

Ove i soggetti di cui al comma che precede richiedano l'utilizzo promiscuo della struttura (attività afferenti la ragione sociale e attività di carattere ludico e/o conviviale), gli stessi saranno soggetti al pagamento del canone in misura ridotta del 50% .

Art.

7

Nell'utilizzo del Centro Aggregazione sociale devono essere seguite tutte le norme e le prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione, in particolare non è consentivo introdurre beni o attrezzature potenzialmente idonee a procurare danni, o incompatibili con le attività da svolgere.

L'ingresso ai minori è subordinato ad un loro accompagnamento da parte di un soggetto maggiorenne (genitori o altra idonea persona all'uopo delegata dall'esercente la patria potestà).

Non è consentito inoltre l'ingresso agli animali.

L'utilizzatore dovrà tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi pretesa o azione di terzi per danni a persone o cose comunque dipendenti dall'utilizzo della struttura e degli impianti e dovrà altresì risarcire l'Amministrazione Comunale per qualsiasi danno causato alla struttura ed agli impianti.

Art.

8

È facoltà dell'Amministrazione Comunale disporre, a mezzo di propri incaricati, ispezioni e verifiche tese al controllo ed alla vigilanza in ordine al corretto utilizzo della struttura degli impianti e dei beni mobili ivi custoditi .

Art.

9

Il presente regolamento entra in vigore, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni statutarie, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio